

Questo documento informativo precontrattuale è destinato esclusivamente a fornire una sintesi della copertura principale e delle esclusioni. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite nella documentazione della Polizza.

## Che tipo di assicurazione è?

"MBA TOP Pianeta Gaia Viaggi" è un'assicurazione Travel. Questa assicurazione è rivolta al Tour Operator che intende offrire ai propri clienti un'assistenza ed una copertura dei rischi che possono insorgere nel corso di un viaggio.



### Che cosa è assicurato?

Le principali prestazioni fornite sono le seguenti:

- ✓ **Assistenza In Viaggio.** Nel caso in cui l'assicurato si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito;
- ✓ **Spese Mediche In Viaggio.** Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, dovesse necessitare di cure non rimandabili al rientro;
- ✓ **Bagaglio.** La Società rimborsa le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio, gli oggetti indossati, nonché, esclusivamente nel caso di consegna a vettore, le perdite conseguenti a smarrimento o danneggiamento del bagaglio;
- ✓ **Annullamento Viaggio.** La Società rimborserà l'importo della penale di annullamento o di modifica.



### Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti da:

- ✗ dolo, colpa grave, incuria dell'Assicurato;
- ✗ guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi e atti di vandalismo;
- ✗ atti di terrorismo. La presente esclusione non è operante per le garanzie Assistenza in Viaggio e Spese Mediche in Viaggio;
- ✗ terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, eruzioni vulcaniche;
- ✗ esplosioni derivanti dalla detenzione di esplosivi, nonché dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ✗ infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), sport aerei in genere; guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, paracadutismo, escursioni in mongolfiera, parapendii ed assimilabili; corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti; guidoslitta, bob, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci, Kitesurfing, immersioni con autorespiratore, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia. Per bob, Kitesurfing e immersioni con autorespiratore l'esclusione di cui sopra non sarà operante nel caso in cui detta attività sportiva sia svolta unicamente a carattere ricreativo ed occasionale; Si intendono comunque esclusi tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale.
- ✗ atti di temerarietà;
- ✗ le malattie infettive qualora l'intervento d'assistenza sia impedito da norme sanitarie nazionali o internazionali;
- ✗ svolgimento di attività che implicino l'utilizzo diretto di esplosivi o armi da fuoco;
- ✗ eventi che verificandosi in Paesi in stato di belligeranza rendano impossibile prestare Assistenza. Al riguardo si intendono Paesi in stato di belligeranza quelli segnalati tali sul sito del Ministero degli Esteri. Si intendono sempre esclusi dalla copertura e non assicurabili i viaggi verso o attraverso i seguenti Paesi:

Afghanistan, Burkina Faso, Burundi, Cisgiordania, Corea del Nord, Costa d'Avorio, Haiti, Iraq, Kosovo, Libia, Liberia, Repubblica Cecena, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Sahara Occidentale, Sierra Leone, Siria, Somalia, Striscia di Gaza, Sudan, Yemen. Sono altresì escluse le prestazioni relative a viaggi intrapresi verso un territorio dove, al momento della partenza, sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;

- \* malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; turbe psicologiche, malattie psichiatriche, neuro-psichiatriche, stati d'ansia, stress o depressione;
- \* malattie preesistenti; La presente esclusione non è operante per le garanzie Assistenza in Viaggio e Spese Mediche in Viaggio;
- \* malattie correlate alla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e correlate al puerperio; aborto terapeutico; parto;
- \* viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico;
- \* viaggi in zone remote, raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciale;
- \* epidemie o pandemie in base a quanto dichiarato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ad eccezione del COVID 19;
- \* quarantene documentate e imposte dalle Autorità

Sono inoltre escluse:

- \* le spese per la ricerca di persone scomparse o disperse, tranne nel caso dette spese siano sostenute da Enti od Autorità pubbliche e comunque entro il limite massimo di € 1.500,00;
- \* le Prestazioni in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza che renda impossibile l'assistenza;
- \* le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura e campionari;
- \* le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;
- \* le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento;
- \* le perdite, i danni o le spese mediche denunciati alla Società oltre i termini contrattualmente stabiliti;
- \* le Garanzie / Prestazioni di qualunque genere, conseguenti a sinistri avvenuti in occasione di mancata osservanza delle norme di cui alla legge n. 269 del 1998 "contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù".



### Ci sono limiti di copertura?

- ! Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo cronico, A.I.D.S. conclamato, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, epilessia, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici. In ogni caso l'assicurazione cessa, per l'Assicurato, al manifestarsi di tali affezioni entro trenta giorni successivi alla data di cessazione dell'assicurazione. La Società rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto degli oneri fiscali;
- ! Quando non diversamente ed espressamente previsto nelle singole Prestazioni/Garanzie, l'Assicurazione vale per le persone fisiche senza limiti di età, che siano residenti in Italia o residente all'Estero domiciliati temporaneamente in Italia.
- ! Le Prestazioni/Garanzie sono operanti per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio o di affari, escluso qualsiasi lavoro pericoloso che comporti o meno attività manuali, di durata non superiore a 60 giorni.
- ! Non è consentita la stipulazione di più polizze con IMA Italia Assistance S.p.A. a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i massimali o prolungare il periodo di copertura in corso.
- ! Inoltre, indipendentemente dalla durata del viaggio, non è consentito all'Assicurato stipulare la presente Polizza a Viaggio iniziato.
- ! La Polizza deve essere abbinata contestualmente alla prenotazione dei servizi ossia entro 24 ore dalla conferma dei servizi. La Società non assume responsabilità per danni causati dall'intervento

delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza.

- ! La Società non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza.
- ! Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.



## Dove vale la copertura?

L'assicurazione è operante per i viaggi nei seguenti gruppi di Paesi: Italia; Europa; Mondo.



## Che obblighi ho?

- L'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa prima di prendere una qualsiasi iniziativa in merito al Sinistro;
- L'Assicurato deve comunicare alla Società ogni circostanza che può aggravare il rischio, nonché la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi;
- Il Contraente assume l'obbligo di consegnare agli Assicurati la Tessera T014/2023 (contenente le Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario e l'Atto di Informazione ex art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016), nonché ogni altra documentazione e/o informazione ai sensi del Regolamento IVASS 40/2018, laddove applicabile (ex. allegati 3, 4, 4ter). In relazione al materiale pubblicato il Contraente dovrà rispettare quanto previsto dal Reg. 41/2018.
- Le comunicazioni di cui al presente articolo vanno effettuate on-line, salvo il caso di interruzione del collegamento o casi di forza maggiore, nei quali l'obbligo di comunicazione dovrà essere comunque assolto a mezzo fax od e-mail.
- La mancata comunicazione dell'elenco degli Assicurati nei termini contrattualmente stabiliti darà diritto alla Società di risolvere la Polizza, con effetto immediato, a mezzo lettera Raccomandata A/R o PEC salvo il caso di comprovata materiale impossibilità da parte del Contraente ad assolvere l'obbligo di comunicazione, il cui onere probatorio resta in ogni caso a carico del Contraente.
- La Società provvederà in ogni caso ad erogare le Garanzie di Polizza agli Assicurati per ulteriori 30 giorni di calendario. Resteranno integralmente a carico del Contraente i costi sostenuti dalla Società per la fornitura di Garanzie, che, ad un successivo controllo, non risultassero dovute ai sensi della presente Polizza oltre alle eventuali maggiori spese sostenute a tale scopo.



## Quando o come devo pagare?

Il Premio è totalmente a carico del Contraente, il quale si impegna a corrispondere un premio minimo garantito anticipato alla firma e suddiviso in due rate di pari importo, così come comunicato alla Società.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data d'iscrizione al viaggio e termina nel momento in cui l'Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio turistico contrattualmente convenuto. Tutte le altre Prestazioni/Garanzie iniziano al momento e nel luogo previsti dalla scheda di iscrizione/programma dell'Operatore Turistico e terminano al momento del completo espletamento dell'ultima formalità prevista dal contratto stesso e comunque con il massimo di 60 giorni dalla data di inizio del viaggio.



## Come posso disdire la polizza?

Per il Contraente la polizza decorre dalle ore 00:00 del giorno indicato nel Certificato di Assicurazione ed avrà una durata di 1 anno senza tacito rinnovo.

# Assicurazione Viaggio



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: IMA Italia Assistance S.p.A.

Prodotto: MBA TOP PIANETA GAIA VIAGGI

Ultimo DIP aggiuntivo Danni pubblicato e disponibile, Ed. 12/2023

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**IMA Italia Assistance S.p.A.** Piazza Indro Montanelli; n. civico 20; -20099 Sesto San Giovanni (MI); tel. +39 02 24 128 (1); sito internet: [www.imaitalia.it](http://www.imaitalia.it) ; e-mail: [assistance@imaitalia.it](mailto:assistance@imaitalia.it) ; PEC: [imaitalia@pec.imaitalia.it](mailto:imaitalia@pec.imaitalia.it).

IMA Italia Assistance S.p.A., capogruppo del gruppo Assicurativo IMA ITALIA Assistance (n. iscrizione all'Albo Gruppi 025), avente sede legale in Italia, Piazza Indro Montanelli, 20 -20099 Sesto San Giovanni (MI); tel. +39 02 24 128 (1), sito internet: [www.imaitalia.it](http://www.imaitalia.it), e-mail: [assistance@imaitalia.it](mailto:assistance@imaitalia.it), PEC: [imaitalia@pec.imaitalia.it](mailto:imaitalia@pec.imaitalia.it), Autorizzata all'esercizio con Decreto Ministeriale del 01/10/1993 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 11/10/1993, Numero di iscrizione all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione 1.00114.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa (I dati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato relativo all'anno 2022).

Ammontare complessivo del patrimonio netto: 27.384.863 €;

Parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale: 3.856.985 €;

Parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali: 21.775.165 € (riserve ed utili riportati a nuovo)

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile al sito internet [www.imaitalia.it](http://www.imaitalia.it) nell'area comunicati.

Importo del requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 17.136.638 €;

Requisito patrimoniale minimo (MCR): 7.711.487 €;

Fondi propri a copertura (eligible own funds): 24.337.069 €;

Indice di solvibilità (solvency ratio), che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile ed il margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente: 142,02%.

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato?

### **ASSISTENZA IN VIAGGIO: CONSULTO MEDICO E SEGNALAZIONE DI UNO SPECIALISTA**

Accertamento da parte dei medici della Struttura Organizzativa dello stato di salute dell'Assicurato per decidere la prestazione medica più opportuna e, se necessario, segnalazione del nome e recapito di un medico specialistico nella zona più prossima al luogo in cui si trova l'Assicurato.

### **ASSISTENZA IN VIAGGIO: INVIO DI MEDICINALI URGENTI**

Quando l'Assicurato necessita urgentemente di medicinali, per i quali sia in possesso di regolare prescrizione medica, e che risultino ir reperibili sul posto.

### **ASSISTENZA IN VIAGGIO: TRASPORTO SANITARIO**

La Struttura Organizzativa provvederà, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività e in considerazione dello stato di salute e di necessità, previo consenso dei medici, ad organizzare il Trasporto dell'Assicurato:

a) al più vicino luogo idoneo a prestare le cure di emergenza;

b) dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato.

**ASSISTENZA IN VIAGGI: RIENTRO SANITARIO DELL'ASSICURATO**

La Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il rientro sanitario dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo dalla Struttura Organizzativa, al luogo di residenza o in ospedale attrezzato, restando necessario a seguito di infortunio o malattia che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, non possono essere curati sul posto. Il trasporto è interamente organizzato a spese della Società e comprende l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se necessaria.

**ASSISTENZA IN VIAGGIO: RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE**

Qualora il suo stato di salute gli impedisca di rientrare a casa con il mezzo inizialmente previsto dal contratto di viaggio, nonché il rimborso delle spese supplementari di soggiorno entro il limite massimo di € 100,00 al giorno e per un massimo di 7 giorni dopo la data prevista di rientro, rese necessarie dallo stato di salute dell'Assicurato. Tale garanzia si intende estesa ad un solo compagno di viaggio o ad un solo familiare maggiorenne purché assicurati.

**ASSISTENZA IN VIAGGIO: TRASPORTO DELLA SALMA**

La Struttura Organizzativa provvederà al trasporto della salma dell'Assicurato dal luogo del decesso fino al luogo di residenza ovvero al luogo di sepoltura in Italia.

**ASSISTENZA IN VIAGGI: RIENTRO DEI FAMILIARI O DI UN COMPAGNO DI VIAGGIO**

La Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il rientro dei Familiari o di un Compagno di viaggio purché assicurati a seguito di rientro sanitario e/o decesso dell'Assicurato.

**ASSISTENZA IN VIAGGIO: RIENTRO ANTICIPATO DELL'ASSICURATO**

La Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il rientro anticipato dell'Assicurato alla propria residenza in caso di decesso o ricovero con imminente pericolo di vita di un familiare, se l'Assicurato chiede di rientrare prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto.

**ASSISTENZA IN VIAGGIO: VIAGGIO DI UN FAMILIARE**

Quando l'Assicurato sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 5 giorni e si renda necessaria la presenza di un familiare maggiorenne per assisterlo, qualora non già presente sul posto, viene rimborsato il costo del biglietto aereo o ferroviario di andata e ritorno, nonché le spese di soggiorno entro il limite massimo di € 100,00 al giorno e per un massimo di 7 giorni.

**ASSISTENZA IN VIAGGIO: INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO**

Quando l'Assicurato a seguito di ricovero o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all'Estero, trovi difficoltà a comunicare, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un interprete, per il solo tempo necessario alla sua azione professionale, con il limite massimo di € 500,00.

**ASSISTENZA IN VIAGGIO: SEGNALAZIONE DI UN LEGALE/ANTICIPO SPESE DI DIFESA**

Quando l'Assicurato sia ritenuto penalmente o civilmente responsabile per fatti colposi avvenuti all'Estero ed a lui imputabili, la Struttura Organizzativa segnala il nominativo di un legale e anticipa i costi per la difesa dell'Assicurato, previa adeguata garanzia bancaria, entro l'importo massimo di € 3.000,00.

**ASSISTENZA IN VIAGGIO: ANTICIPO CAUZIONE PENALE**

La Struttura anticipa i costi per l'eventuale cauzione penale, previa adeguata garanzia bancaria, entro l'importo massimo di € 15.000,00.

**ASSISTENZA IN VIAGGIO: ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ**

Qualora l'Assicurato avesse bisogno di un anticipo sulle spese di prima necessità a causa di eventi imprevedibili di comprovata gravità e non dipendenti dalla propria volontà, la Struttura Organizzativa provvederà, contro adeguata garanzia bancaria, a saldare eventuali fatture in loco o ad anticipare la somma di denaro necessaria fino ad un massimo di € 500,00.

**ASSISTENZA IN VIAGGIO: PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO**

La Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare per l'Assicurato, i familiari o il compagno di viaggio, anche essi assicurati il pernottamento originato da un prolungamento del soggiorno dovuto a malattia o infortunio dell'Assicurato stesso, a fronte di regolare certificato medico e l'Impresa terrà a proprio carico le spese di pernottamento fino a un massimo di 15 giorni e comunque entro il limite di € 100,00 al giorno.

**ASSISTENZA IN VIAGGIO: TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI**

Qualora l'Assicurato fosse impossibilitato a trasmettere messaggi di prima necessità a persone residenti in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà alla comunicazione del messaggio al destinatario.

**ASSISTENZA IN VIAGGIO: RIMBORSO SPESE TELEFONICHE**

La Società prenderà in carico le eventuali spese documentate che si rendessero necessarie al fine di contattare la Struttura Organizzativa fino a concorrenza di € 100,00.

**ASSISTENZA IN VIAGGIO: ASSISTENZA AI MINORI**

Qualora a seguito di malattia o infortunio, l'Assicurato non possa prendersi cura dei figli minori in viaggio con lui, la Struttura Organizzativa mette a disposizione di un familiare o di un'altra persona designata, un biglietto A/R in treno o aereo, per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio.

**SPESE MEDICHE IN VIAGGIO**

La garanzia ha per oggetto il rimborso delle sole spese mediche, per prestazioni sanitarie conseguenti a infortuni o malattia, sostenute dall'Assicurato in loco, la cui necessità sorga durante il viaggio e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza. La Società rimborserà le spese incontrate, nei limiti di costo degli ospedali pubblici e delle strutture private purché autorizzate dalla Struttura Organizzativa.

I Massimali che seguono variano in base alla destinazione del viaggio e sono da intendersi per persona e per periodo assicurativo:

<b>Destinazione</b>	<b>Massimale</b>
<b>Italia</b>	<b>€ 1.000,00</b>
<b>Europa</b>	<b>€ 30.000,00</b>
<b>Mondo intero</b>	<b>€ 50.000,00</b>

Nell'ambito dei massimali di cui sopra si intendono inoltre rimborsabili:

**SPESE MEDICHE E FARMACEUTICHE**

Rimborso delle spese per visite mediche, cure ambulatoriali e/o di primo soccorso, day hospital, prodotti farmaceutici corredate da prescrizione medica e sostenute in viaggio. Massimale per persona e per viaggio fino a € 500,00.

**SPESE PER CURE AL RIENTRO CONSEGUENTI AD INFORTUNIO**

Rimborso delle spese per cure, escluse quelle fisioterapiche, sostenute al rientro al luogo di residenza, purché siano conseguenti ad infortunio occorso durante il viaggio per il quale sia stata contattata la Struttura Organizzativa e siano sostenute nei 60 giorni successivi all'infortunio stesso. Massimale per persona e per viaggio fino a € 300,00.

**SPESE ODONTOIATRICHE URGENTI**

Rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti durante il viaggio e non rimandabili al rientro. Massimale per persona e per viaggio fino a € 150,00.

**BAGAGLIO**

La Società rimborserà le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio che l'Assicurato aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati, nonché esclusivamente nel caso di consegna a vettore, anche le perdite conseguenti a smarrimento e danneggiamento del bagaglio che l'Assicurato aveva con sé durante il viaggio.

Massimale per persona e per periodo assicurativo: € 750,00

Limite massimo per singolo oggetto € 150,00.

Nell'ambito dei massimali di cui sopra si intendono inoltre rimborsabili:

**SPESE DI PRIMA NECESSITÀ**

In caso di ritardata riconsegna del bagaglio non inferiore alle 12 ore o mancata riconsegna del bagaglio da parte del vettore. Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: € 150,00

**RIFACIMENTO DOCUMENTI**

Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: € 150,00

## **ANNULLAMENTO VIAGGIO**

La Società rimborsa l'Assicurato, tutti i suoi familiari e "uno" dei compagni di viaggio, iscritti al medesimo viaggio ed assicurati con la presente polizza, le somme pagate ed a loro non rimborsabili, trattenute dal Tour Operator in base alle Condizioni di Partecipazione al viaggio, se il viaggio stesso non può essere iniziato in seguito ad uno dei seguenti motivi documentati, involontari e non prevedibili al momento della prenotazione:

- a) malattia, infortunio o decesso:
  - dell'Assicurato o di un suo familiare;
  - del compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto sulla medesima pratica;
  - del socio/contitolare della ditta o studio associato dell'Assicurato, o del suo diretto superiore;
- b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate, a seguito di revoca, licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità ecc.) dell'Assicurato o sua nuova assunzione;
- c) danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o avverse condizioni meteorologiche, che colpiscano i beni immobili dell'Assicurato od i locali ove questi svolge la propria attività commerciale, professionale od industriale, tali da rendere necessaria la sua presenza;
- d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza dal luogo di residenza, a seguito di avverse condizioni meteorologiche verificatesi nel luogo di residenza e dichiarate dalle competenti Autorità, o di incidente al mezzo di trasporto durante il percorso verso il luogo di partenza. Sono coperti, in questi soli casi, anche gli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi biglietti di viaggio in sostituzione di quelli non utilizzabili;
- e) intimazione a comparire avanti l'Autorità Giudiziaria quale testimone, o convocazione a giudice popolare, trasmesse all'Assicurato in un momento successivo all'iscrizione al viaggio;
- f) furto dei documenti necessari all'espatrio, quando sia comprovata l'impossibilità materiale del loro rifacimento.

Sono compresi nel rimborso della penale anche:

- i visti;
- le tasse aeroportuali non rimborsabili;
- gli adeguamenti carburante già previsti alla data di emissione della polizza ed inseriti nel costo complessivo del viaggio assicurato.

La Società rimborsa le penali d'annullamento addebitate all'Assicurato dal Contraente entro la percentuale massima prevista dalle condizioni di partecipazione al viaggio nel limite per Assicurato di € 15.000,00 e con il limite massimo per singolo evento di € 50.000,00.



## **Che cosa NON è assicurato?**

### **Rischi esclusi**

#### **ASSISTENZA IN VIAGGIO**

Non sono previste ulteriori specificazioni rispetto a quanto contenuto nel DIP.

#### **SPESE MEDICHE IN VIAGGIO**

Non sono previste ulteriori specificazioni rispetto a quanto contenuto nel DIP.

#### **BAGAGLIO**

La garanzia non opera per:

- gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di valore;
- apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio-televisivi, tablet, smartphone ed apparecchiature elettroniche

quando sono inclusi nel bagaglio consegnato a imprese di trasporto.

#### **ANNULLAMENTO VIAGGIO**

Sono esclusi dalla garanzia ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:

- un evento non espressamente previsto dalla garanzia;
- infortuni preesistenti all'iscrizione al viaggio;
- malattie preesistenti;
- malattie croniche;
- patologie della gravidanza, se questa è iniziata antecedentemente alla prenotazione;

- motivi professionali, salvo quanto disposto alla lett. "b" del precedente art. D2 – Oggetto e decorrenza della garanzia;
- danni in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/ o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
- dolo o colpa grave dell'assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
- abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
- infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- suicidio o tentativo di suicidio;
- Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
- guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
- epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
- quarantene.

Sono esclusi dal rimborso della penale:

- i costi di gestione pratica;
- le fee/provvigioni di agenzia;
- le tasse aeroportuali rimborsabili da parte del vettore;
- i premi assicurativi.





## Ci sono limiti di copertura?

### **ASSISTENZA IN VIAGGIO: INVIO MEDICINALI URGENTI**

Il costo dei medicinali resta a carico dell'Assicurato. La prestazione opera sempreché i medicinali siano commercializzati in Italia.

### **ASSISTENZA IN VIAGGIO: TRASPORTO SANITARIO**

L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali.

### **ASSISTENZA IN VIAGGIO: RIENTRO SANITARIO DELL'ASSICURATO**

Il trasporto dai Paesi extra Europei, eccettuati quelli del Bacino del Mediterraneo e Isole Canarie, si effettua esclusivamente su aereo di linea su classe economica, eventualmente barellato.

### **ASSISTENZA IN VIAGGIO: RIMPATRIO SALMA**

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero e ricerca della salma.

### **SPESE MEDICHE IN VIAGGIO**

Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia assoluta di € 50,00 che rimane a carico dell'Assicurato, ad esclusione del caso di ricovero ospedaliero nell'Unione Europea per il quale, con l'uso della Tessera Europea Assicurazione Malattia – TEAM, non vi sarà l'applicazione di scoperto o franchigia.

### **BAGAGLIO**

L'indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale e in nessun caso si terrà conto dei valori affettivi.

I corredi fotocineottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, etc.) sono considerati quali unico oggetto anche ai fini di applicazione dei massimali.

Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan, a bordo di motocicli o altri veicoli sono assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave, non visibili all'esterno ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio custodito a pagamento.

### **ANNULLAMENTO VIAGGIO**

Qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi previsti dalla garanzia la Società rimborsa la penale prevista alla data in cui tale evento si è manifestato, purché non superiore a quella effettivamente applicata (art. 1914 C.C.). Pertanto, la maggior penale addebitata a seguito di ritardo nella comunicazione di rinuncia al viaggio rimarrà a carico dell'Assicurato;

qualora l'Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non familiari, o con un gruppo precostituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento la garanzia si intende operante, oltre che per l'Assicurato direttamente coinvolto dall'evento e per i suoi familiari, per "uno solo" dei compagni di viaggio;

La Società ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati, riservandosi il diritto di ridurre l'indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato stesso;

in caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai precedenti articoli, è data facoltà ai medici della Società di effettuare un controllo medico.

Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del capitale assicurato:

- a) senza deduzione di alcuno scoperto per rinunce a seguito di ricovero ospedaliero superiore a 3 giorni o decesso anche in assenza di ricovero;
- b) senza deduzione di alcuno scoperto per rinunce a viaggi di valore inferiore a 300,00€;
- c) per tutte le altre causali, con la deduzione di uno scoperto del 15,00%.



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

### **Cosa fare in caso di sinistro?**

#### **ASSISTENZA IN VIAGGIO**

Avvertenza: Le Prestazioni sono fornite esclusivamente previa autorizzazione della Struttura Organizzativa.

La Società mette a disposizione dell'Assicurato, nel caso in cui si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito, ed entro i limiti convenuti, le prestazioni di immediato aiuto di seguito descritte tramite la Struttura Organizzativa costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24

telefonando al numero

**NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA IN VIAGGIO**

**+39 02.24128491**

La Struttura Organizzativa provvede per incarico della Società a fornire i seguenti servizi di Assistenza ai Clienti/ Viaggiatori assicurati.

Qualora l'Assicurato fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare un fax al n. 02.24128245 o un telegramma indirizzato a: IMA Italia Assistance S.p.A. – Piazza Indro Montanelli 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI).

**COMPORAMENTO IN CASO DI SINISTRO**

L'Assistenza si ottiene telefonando al numero: +39 02 24128491

In caso di necessità l'Assicurato dovrà:

- segnalare alla Struttura Organizzativa i propri dati anagrafici, Codice Fiscale, i dati identificativi dell'Attestato di Assicurazione;
- comunicare il luogo dove si trova ed il proprio recapito telefonico.

**SPESE MEDICHE IN VIAGGIO**

La Società, preventivamente contattata, chiamando la Struttura Organizzativa al numero:

**NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA**

**+39 02.24128491**

rilascia un numero di pratica all'assicurato e provvede al pagamento diretto delle Spese Ospedaliere e Chirurgiche. La garanzia sarà prestata fino al momento in cui l'Assicurato sarà dimesso o sarà ritenuto, sulla base di un parere medico ufficiale fornito alla Società, in condizioni di essere rimpatriato.

Nei casi in cui la Società non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Struttura Organizzativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato.

**ATTENZIONE!**

La mancanza di un numero di pratica si assume come mancanza di contatto con la struttura, salvo prova contraria.

In caso di oggettiva e comprovata impossibilità di contattare la Struttura Organizzativa, l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Inoltre, nei casi in cui la Società non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate a termini di polizza sempreché autorizzate dalla Struttura Organizzativa contattata preventivamente.

Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie.

**COMPORAMENTO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico tempestivo con la Struttura Organizzativa e solo dopo aver preso precisi accordi con la Struttura stessa, l'Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia attraverso una delle seguenti modalità:

- collegandosi al portale sinistri all'indirizzo: [www.sinistri.imaitalia.it](http://www.sinistri.imaitalia.it); in alternativa
- via mail all'indirizzo [sinistri.viaggi@imaitalia.it](mailto:sinistri.viaggi@imaitalia.it) allegando i documenti in

formato PDF; in alternativa

- in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Piazza Indro Montanelli 20, 20099, SESTO SAN GIOVANNI (MI); in alternativa
- telefonando al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso Tel. +39 02 24128449, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

inviando

- propri dati anagrafici, Codice Fiscale, dati dell'Attestato di Assicurazione, codice IBAN;
- diagnosi del medico locale;
- originali delle fatture o ricevute pagate;
- la Società potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

### **BAGAGLIO**

In caso di danni o perdite al bagaglio, l'Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, attraverso una delle seguenti modalità:

- collegandosi al portale sinistri all'indirizzo: [www.sinistri.imaitalia.it](http://www.sinistri.imaitalia.it); in alternativa
- via mail all'indirizzo [sinistri.viaggi@imaitalia.it](mailto:sinistri.viaggi@imaitalia.it) allegando i documenti in formato PDF; in alternativa
- in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Piazza Indro Montanelli 20, 20099, SESTO SAN GIOVANNI (MI); in alternativa
- telefonando al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso Tel. +39 02 24128449, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

La relativa richiesta dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

- a) Cognome, nome, indirizzo, Codice Fiscale, dati dell'Attestato di Assicurazione, codice IBAN;
- b) Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro;
- c) Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti o danneggiati, preventivo di riparazione o dichiarazione di irreparabilità;
- d) In caso di bagagli affidati al vettore aereo: copia del rapporto di smarrimento o danneggiamento (RIB o PIR, da ottenersi presso l'ufficio "Lost and Found" dell'Ente Aeroportuale e copia della lettera di reclamo inviata nei termini di legge al vettore aereo ed eventuale risposta dello stesso. Trascorsi inutilmente 90 giorni dalla data di invio della lettera di reclamo al vettore aereo l'Assicurato potrà comunicare alla Società la mancata risposta. Resta salvo il diritto di surroga della Società nei confronti del Vettore medesimo. L'Assicurato si obbliga a dare comunicazione alla Società di eventuali ulteriori somme da chiunque ricevute a titolo di indennizzo per il medesimo danno ed a restituire tempestivamente alla Società gli importi non contrattualmente dovuti;
- e) In caso di bagagli affidati al vettore marittimo, terrestre o all'albergatore: copia del reclamo debitamente controfirmata per ricevuta dal vettore o albergatore e loro risposta;
- f) In caso di bagagli non consegnati: copia della denuncia all'autorità del luogo dell'avvenimento e copia del reclamo scritto ad eventuali responsabili (albergo, ristorante, autorimessa, etc.) e loro risposta;
- g) In caso di acquisti di beni prima necessità: gli scontrini che documentino il costo e la natura dei beni acquistati.

#### ULTERIORI OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa della Società nei confronti del responsabile della perdita o danno del bagaglio; quindi, deve sporgere immediato reclamo scritto nei confronti dell'albergatore, vettore o altro responsabile. Deve altresì denunciare i casi di furto, scippo o rapina all'Autorità del luogo di avvenimento.

#### ANNULLAMENTO VIAGGIO

Obblighi dell'Assicurato - Nel caso si verifichi un evento che renda impossibile la partecipazione al viaggio, l'Assicurato, pena la decadenza al diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente osservare i seguenti obblighi:

1) Annullare la prenotazione all' Operatore Turistico immediatamente, al fine di fermare la misura delle penali applicabili. L'annullamento andrà notificato comunque prima dell'inizio dei servizi prenotati, anche nei giorni festivi, a mezzo fax oppure e-mail. In ogni caso la Società rimborserà la penale d'annullamento prevista alla data in cui si è verificato l'evento che ha dato origine alla rinuncia; l'eventuale maggiore quota di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia resterà a carico dell'Assicurato.

2) Denunciare l'annullamento alla Società entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento che ha causato l'annullamento e comunque non oltre le 24 ore successive alla data di partenza. L'assicurato dovrà effettuare la denuncia direttamente alla Società.

La denuncia deve essere effettuata direttamente alla Società attraverso una delle seguenti modalità:

collegandosi al portale sinistri all'indirizzo: [www.sinistri.imaitalia.it](http://www.sinistri.imaitalia.it); in alternativa via mail all'indirizzo [sinistri.viaggi@imaitalia.it](mailto:sinistri.viaggi@imaitalia.it) allegando i documenti in formato PDF; in alternativa

in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Piazza Indro Montanelli 20, 20099, SESTO SAN GIOVANNI (MI); in alternativa

telefonando al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso Tel. +39 02 24128449, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

Tale denuncia dovrà obbligatoriamente contenere tutte le seguenti informazioni:

- nome cognome, codice fiscale, indirizzo completo del domicilio onde poter esperire eventuale visita medico legale e telefono ove sia effettivamente rintracciabile l'Assicurato;
- riferimenti del viaggio e della copertura quali: estremi dell'Attestato di Assicurazione o nome dell'Operatore Turistico, data di prevista partenza del viaggio a cui si deve rinunciare e ove possibile estratto conto di prenotazione o scheda di iscrizione;
- la descrizione delle circostanze che costringono l'Assicurato ad annullare;
- la certificazione medica o, nei casi di garanzia non derivanti da malattia o infortunio, altro documento comprovante l'impossibilità di partecipare al viaggio.

Anche successivamente (se non immediatamente disponibili) e con le stesse modalità dovranno comunque essere forniti:

- estratto conto di prenotazione o scheda di iscrizione (se non precedentemente forniti);
- fattura della penale addebitata;
- quietanza di pagamento emessa dall'Operatore Turistico;
- certificazione medica in originale;
- codice IBAN.

**Assistenza diretta/in convenzione:** non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con la compagnia.

**Gestione da parte di altre imprese:** La presente polizza non prevede la gestione da parte di altre imprese

	<b>Prescrizione:</b> Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in conformità a quanto previsto all'Art. 2952 c.c.
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle Prestazioni/Garanzie nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalle condizioni di Assicurazione, nonché dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.
<b>Obblighi dell'impresa</b>	L'indennizzo è corrisposto all'Assicurato entro il termine di 30 gg. dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta dall'Ufficio Gestione Sinistri.



### Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	Il Premio è interamente a carico del Contraente. La Polizza, pertanto, è completamente gratuita per l'Assicurato.
<b>Rimborso</b>	Per questa polizza non è previsto il rimborso del premio e pertanto non si applicano le relative trattenute previste per legge.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	Per il Contraente la Convenzione decorre dalle ore 00:00 del giorno indicato nel Certificato di Assicurazione ed avrà una durata di 1 anno senza tacito rinnovo.
<b>Sospensione</b>	Per questa polizza non sono previste particolari ipotesi di sospensione delle garanzie.



### Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Per la presente polizza non è previsto il diritto di ripensamento.
<b>Risoluzione</b>	Non sono previsti casi ulteriori che legittimano la risoluzione del contratto.



### A chi è rivolto questo prodotto?

E' rivolto al Tour Operator che intende offrire ai propri clienti un'assistenza ed una copertura dei rischi che possono insorgere nel corso di un viaggio.



### Quali costi devo sostenere?

La presente polizza è gratuita per gli Assicurati, il pagamento del premio è sostenuto dal Contraente e comprensivo di commissioni medie pari al 20%.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a IMA Italia Assistance S.p.A., Ufficio Reclami, Piazza Indro Montanelli 20, 20099 Sesto San Giovanni – fax: +39 02. 26223973 – p.e.c:
----------------------------------	---

	<p>imaitalia@pec.imaitalia.it.</p> <p>La funzione aziendale incaricata dell'esame dei reclami ricevuti è l'Ufficio Reclami di IMA Italia Assistance S.p.A. In ottemperanza alle vigenti disposizioni la risposta al reclamo avverrà entro 45 giorni dal suo ricevimento.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, trasmettendo il reclamo via posta a IVASS Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, oppure a mezzo fax al n. 06.42133206, o anche via p.e.c. all'indirizzo <b>tutela.consumatore@pec.ivass.it</b>, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. Info su: <b>www.ivass.it</b>. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.</p>
<p><b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):</b></p>	
<b>Mediazione</b>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <b>www.giustizia.it</b>. (Legge 9/8/2013, n. 98). Sistema alternativo obbligatorio.</p>
<b>Negoziazione assistita</b>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET accedendo al sito internet <a href="http://ec.europa.eu/finance/fin-net/">http://ec.europa.eu/finance/fin-net/</a>.</p>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**